


# LAVARONE E LA GIURISDIZIONE DI CALDONAZZO DURANTE L'ANTICO REGIME

*Lavarone*


*15 maggio 2009*

*Soprintendenza per i beni librari e archeologici* 1

# L'IMPERO ROMANO GERMANICO 1648-1806



*Una miriade di organismi politici*




# TERRITORIO TRENTINO- TIROLESE

*La contea del  
Tirolo con i  
due principati  
di Trento e  
Bressanone  
nella seconda  
metà del '700*





*Una quantità di giurisdizioni (Gerichte)*

**L'ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA**



# IL RIASSETTO AGLI INIZI DEL '500

# LA GIURISDIZIONE DI CALDONAZZO



# CONFINI GIURISDIZIONALI

Pergine


Pretura di Trento  
(Vigolana)

Beseno

Folgaria


Levico

Venezia



# Confini di Palù

*Pergine*




*Castellalto*

*Telvana*

*S. Pietro*

# I CONFINI ECCLESIASTICI




# I TRAPP

*uno dei più illustri casati del Tirolo e della vecchia  
Austria*




# GIURISDIZIONI TARENTINE APPARTENENTI AI TRAPP

- *Caldonazzo (con Palù)*
- *Beseno*




# GIURISDIZIONI SUDTIROLESI APPARTENENTI AI TRAPP




- *Matsch / Mazia*
- *Glurns e Mals / Glorenza e Malles*

# CASTELLI E RESIDENZE TRAPP



*Castel  
Beseno*




*Torre dei Sicconi e  
Corte Trapp*




*Castel Campo*



*Schwanburg*




*Castel Coira /  
Churburg*



*Palais Trapp  
- Innsbruck*



# L'AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA NELLE MATERIE CIVILE E PENALE




*Statuto di  
Trento  
del 1528*



*Statuto di Pergine del 1516, dal quale  
è desunto quello di Caldonazzo*

Caldonazzo  
Calceranica  
Brenta

Palù




Centa

Lavarone - Luserna

1780

LE COMUNITÀ  
DELLA  
GIURISDIZIONE  
DI CALDONAZZO



*Lavarone e Luserna, una sola comunità fino al 1780.*

Laus Deo S: S: M. 2.  
Cominciamo l'Annotazioni del Statuto  
Regolarare di Caldonaazo, e della  
Regola grande d'essere fatta ogn'anno  
in Caldonaazo ~ ~ ~  
~ Capo: . Primo ~  
Statuimo d'ordiniamo, che il Sindicho Maggiore della  
Villa di Caldonaazo, e sua Giurisdizione, il quale per  
tempo sarà in ciascun' anno, sia tenuto, e debba nella  
prima Domenica del mese di Marzo far fare la  
Cena di consentimento del S: Capitano, qualmente nel  
giorno di San Marco tutti gli uomini del Distretto,  
cioè li capi di famiglia si debbano portare nella Villa  
di Caldonaazo alla Regola Generale da esse fatto nel  
luogo consueto, li quali con convenuti in detto giorno  
di San Marco, ed in presenza del Sig: Capitano  
Arciprete, Sindici, e tutta la Regola, Prima il Monico  
della Chiesa, quale allora sarà debba offrire, e preben-  
tare le chiazze della Chiesa, e sagrestia alli predetti  
con convenuti, quali presentati, sia eletto un'altro nuo-  
vo Monico, e Sagrestiano, ouero quello medesimo, sia Confirma-  
to, Secondo l'antica consuetudine, il quale sia tenuto  
dare quatro signora Bonee, secondo il solito, di più sia  
eletto il Sindicho della Chiesa a questo modo, cioè  
che eletto sia al 1: Sindichato sufficienti, il Sig:

# LA CARTA DI REGOLA DI CALDONAZZO

**D**i quelli, che aueranno uottato lo Herco  
nelle Roggie, o Sopra Le Strade. Cap: 25:  
tem Statuimo, ed ordiniamo, che niuna persona,  
che abita nella Villa di Caldazzo, o sua Giuri-  
dizione, abbia ardimento, ouero in modo alcuno  
preuma per se, ouero per altri gettar Herco alcu-  
o qualsiuoglia immondizie nelle Roggie, che serro-  
no per detta Villa, sotto pena di Libbre tre Veronesi  
per ciascuna volta: rseruato, pero che le Donne  
possino gettare nella Roggia li auanzi della bucc-  
ata e lauaua li pani di Lino secondo il solito senza  
pena alcuna, e similmente li mazelatori uotare  
nella Roggia, che serro per ditta villa le interiori delle  
Bestie, che amazzano alla beca, secondo la solita  
usanza.

*Sulla pulizia  
delle rogge e  
delle strade:  
articolo rivolto  
sia alla 'villa',  
che alla  
Giurisdizione  
di Caldazzo.*

Delle misure d'essere tenute giuste. ~ ~ ~ ~ ~  
Cap: 3.<sup>zo</sup>  
Item Statuimo ed ordiniamo, che ciascuna persona  
della Villa di Adnanazzo, e sua Giurisdizione, li  
serue di misure, debba quelle auer, e tenere giuste, e  
bollate, cioe Ceuri, Congiali, Stan, mezi, Stan, Galde,  
quarte, e minelli, e Rochali e di due sorte li Voglia  
bianco di biada, uino, o sale, ed olio come pure li grass,  
li paffeti, e tutte le altre misure, Stabere, e pegroli,  
gronbini, marche, libri, oncie, bilancie, e tutti li altri  
pesi, e niuno debba misurare, o pesare con veruna  
misura

Altro sui pesi e le misure

Delle Bestie, che farano condotte al  
Regolano. ~ ~ ~ ~ ~

Cap: 30. ~ ~

Item Statuimo, ed Ordiniamo, che se alcuna  
persona della Regola di Caldonazzo aver saltato  
auera trouato alcuna bestia dar danno in alcun  
luogho nelle possessioni d'altri, e tali bestie, o  
bestia sarà condotta, come e di costume, a sig:  
Regolano, all'ora questo abbia per sua Regola,  
come qui di sotto, cioè per ogni Capo bovino, o  
uacino quattrini tre, e per ciascun Orcho un Caren-  
tano di marrano, per ciascun Cavallo, o Chaualla  
Carentani quattro dal giorno, e se saranno trouati  
di notte, abbia il Regolano il doppio, e ancora  
possi dimandare le spese fatte ai detti bestiami,  
le fole non state fatte oltre la 2<sup>a</sup> regalìa. ~ ~ ~

Sui danni da  
bestiame da  
essere  
giudicati e  
puniti dal  
regolano:  
articolo  
rivolto alla  
regola ossia  
alla comunità  
di  
Caldonazzo.

( 837 )  
( N. 194. ) *DECRETO che estende al dipartimento dell' Alto Adige il sistema d' amministrazione dei comuni del regno.*

23 agosto 1810.

N A P O L E O N E ,  
*Per la grazia di Dio e per le Costituzioni,*  
IMPERATORE DE' FRANCESI, RE D' ITALIA,  
PROTEttore DELLA CONFEDERAZIONE DEL RENO  
E MEDIATORE DELLA CONFEDERAZIONE SVIZZERA:  
*EUGENIO NAPOLEONE DI FRANCIA, Vicerè  
d' Italia, Principe di Venezia, Arcicancelliere  
di Stato dell' Impero Francese, a tutti quelli  
che vedranno le presenti, salute :*

Essendo urgente di estendere al dipartimento dell' Alto Adige le disposizioni delle leggi e dei decreti vigenti nel regno sull' organizzazione dell' amministrazione de' comuni;

Sopra rapporto del ministro dell' interno,  
Noi, in virtù dell' autorità che ci è stata delegata dall' altissimo ed augustissimo imperatore e re NAPOLEONE I, nostro onoratissimo padre e grazioso sovrano, abbiamo decretato ed ordinato quanto segue:

#### T I T O L O P R I M O .

##### *Disposizioni generali.*


Art. 1. I comuni si distinguono in tre classi: appartengono alla prima classe tutti quelli la cui popolazione eccede i dieci mila abitanti; alla seconda quelli che oltrepassano i

## DALLA COMUNITÀ AL COMUNE

*Le comunità rurali cessano di esistere nel 1810, sotto il napoleonico Regno d' Italia.*

*Decadono anche le loro carte di regola e subentra alle stesse il primo ordinamento comunale moderno.*

# IL DIPARTIMENTO DELL'ALTO ADIGE



*Il primo Comune di Lavarone era costituito da*

*Lavarone,  
Luserna,  
Pedemonte,  
Casotto.*

*Apparteneva al  
Cantone di Levico,  
inserito a sua volta  
nel Distretto di  
Trento.*

# LA FINE DEI GIUDIZI FEUDALI



*Cessazione del  
Giudizio  
patrimoniale Trapp  
di Caldonazzo nel  
1824.*

*Il nuovo Giudizio  
distrettuale di  
Levico comprende i  
comuni di Levico,  
Caldonazzo, Centa,  
Vattaro, Bosentino,  
Lavarone, Luserna,  
Pedemonte, Casotto.*

**GRAZIE PER  
L'ATTENZIONE!**

© Provincia Autonoma di Trento

